

(N. 2380)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro del Tesoro**
(MEDICI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 GENNAIO 1958

Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1957, n. 1201, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1957-58.

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge che si sottopone al Vostro esame è inteso a convalidare, ai termini dell'articolo 42 - terzo comma - della legge di contabilità generale dello Stato, il decreto del Presidente della Repubblica sopra specificato, con il quale si è fatto luogo all'assegnazione di complessive lire 117.800.000, mediante prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste, onde sopperire alle seguenti inderogabili esigenze delle sottoindicate Amministrazioni:

MINISTERO DEL TESORO:

Fitto per l'alloggio di servizio del Commissario del Governo nella Regione Trentino Alto-Adige (cap. n. 372)	L.	60.000	
(Integrazione necessaria per provvedere alla maggiore spesa risultante a seguito del rinnovo del contratto di fitto).			
Spese per i viaggi compiuti dal Ministro e dal Sottosegretario di Stato (cap. n. 692-ter)	L.	1.500.000	
Compensi per lavoro straordinario al personale (cap. n. 692-VIII)	»	14.000.000	
Compensi speciali al personale (cap. n. 692-IX)	»	9.000.000	
Indennità e rimborso delle spese di trasporto per le missioni nel territorio nazionale (cap. n. 692-X)	»	4.000.000	
			» 28.500.000

LEGISLATURA II - 1953-58 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Integrazioni indispensabili in relazione ad inderogabili esigenze di servizio del Ministero delle partecipazioni statali strettamente connesse all'intensificazione del lavoro di organizzazione del Ministero stesso).

Assegni ed indennità agli addetti al Gabinetto del Ministro ed alla Segreteria particolare del Sottosegretario di Stato per le partecipazioni statali (cap. n. 692-IV) L. 13.300.000

(Integrazione necessaria in relazione all'attuale composizione del Gabinetto e della Segreteria particolare).

Fitto di locali (cap. n. 692-XXIII) » 15.000.000

(Assegnazione necessaria per provvedere alle occorrenze connesse con l'affitto di locali per la sistemazione di servizi del Ministero delle partecipazioni statali).

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI:

Indennità e rimborso delle spese di trasporto per le missioni all'estero (cap. n. 25) L. 28.000.000

Spese eventuali all'estero (cap. n. 71) » 18.000.000

» 46.000.000

(Assegnazioni connesse con maggiori spese occorse per i viaggi all'estero).

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE:

Lavori di conservazione e di restauro ad opere d'arte (capitolo n. 233) » 11.000.000

(Assegnazione indispensabile per provvedere ad urgenti lavori di restauro di vari manufatti artistici).

MINISTERO DEL BILANCIO:

Retribuzioni ed assegni al personale addetto al Gabinetto e alla Segreteria particolare (cap. n. 3) » 3.940.000

(Integrazione necessaria in relazione all'attuale composizione del Gabinetto del Ministro e della Segreteria particolare del Sottosegretario di Stato).

L. 117.800.000

Poichè per le assegnazioni predette ricorrevano le condizioni di cui all'articolo 136 del vigente regolamento di contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, si è provveduto ad esse mediante prelevazione dall'indicato fondo di riserva, in base alla facoltà di cui all'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.

DISEGNO DI LEGGE

—

Articolo unico

È convalidato il decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1957, n. 1201, concernente la prelevazione di lire 117.800.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'esercizio finanziario 1957-58.

Decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1957, n. 1201, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 317 del 23 dicembre 1957.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'articolo 87 - quarto e quinto comma - della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 27 giugno 1957, n. 449; 29 luglio 1957, nn. 642 e 644;

Considerato che sul fondo di riserva per le spese impreviste, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1957-58, esiste la necessaria disponibilità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

DECRETA:

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, iscritto al capitolo n. 497 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1957-58, è autorizzata la prelevazione di lire 117.800.000 che si inscrivono ai sottoindicati capitoli dei seguenti stati di previsione della spesa per il detto esercizio finanziario:

MINISTERO DEL TESORO:

Capitolo n. 372.	— Fitto per l'alloggio, ecc.	L.	60.000
Capitolo n. 692-ter	— Spese per i viaggi, ecc.	»	1.500.000
Capitolo n. 692-IV.	— Assegni, ecc. agli addetti al Gabinetto, ecc.	»	13.300.000
Capitolo n. 692-VIII.	— Compensi per lavoro straordinario, ecc.	»	14.000.000
Capitolo n. 692-IX.	— Compensi speciali, ecc.	»	9.000.000
Capitolo n. 692-X.	— Indennità, ecc. per le missioni, ecc.	»	4.000.000
Capitolo n. 692-XXIII.	— (di nuova istituzione) - Fitto di locali	»	15.000.000

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI:

Capitolo n. 25.	— Indennità e rimborso delle spese di trasporto, ecc.	»	28.000.000
Capitolo n. 71.	— Spese eventuali all'estero	»	18.000.000

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE:

Capitolo n. 233.	— Lavori di conservazione, ecc.	»	11.000.000
------------------	---	---	------------

MINISTERO DEL BILANCIO:

Capitolo n. 3.	— Retribuzioni ed assegni, ecc.	»	3.940.000
		L.	<u>117.800.000</u>

LEGISLATURA II - 1953-58 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 ottobre 1957.

GRONCHI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA.

ZOLI - MEDICI